



## **SERVIZI PREVIDENZIALI E DI PATRONATO PENSIONE DI VECCHIAIA**

**PENSIONE DI REVERSIBILITA'**

**PENSIONE DI INABILITA'**

**PENSIONE DI ANZIANITA'**

**PENSIONE RICOSTITUZIONE**

**QUOTA 100**



**Rivolgiti a noi, i professionisti del fisco  
e dei servizi previdenziali - socio-assistenziali**



[www.caflavoroefisco.it](http://www.caflavoroefisco.it)  
email: [info@caflavoroefisco.it](mailto:info@caflavoroefisco.it)

Sede Periferica Caf LF

## PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge.

### A CHI SPETTA

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostituitivi dell'AGO.

### DECORRENZA

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti, ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### REQUISITI

È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Soggetti iscritti all'AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per tali soggetti il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata).

In deroga al predetto requisito, è prevista un'anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, differenti a seconda delle gestioni.

#### Lavoratrici iscritte al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

Periodo	Età
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni

Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Periodo	Età
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni

Lavoratori iscritti all'AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

Periodo	Età
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	67 anni

I lavoratori dipendenti riconosciuti dall'INPS invalidi in misura pari o superiore all'80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della "finestra mobile" di 12 mesi. Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione dal 2019 al 2022 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni.

Il beneficio è cumulabile con il requisito contributivo in deroga dei 15 anni.

Per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 ([circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126](#)), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Pertanto tali lavoratori potranno andare in pensione con il seguente requisito anagrafico.

Lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Periodo	Età
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	66 anni e 7 mesi

**Soggetti iscritti all'AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata**

Tali soggetti possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito contributivo di 20 anni e dei predetti requisiti anagrafici (per gli iscritti alla Gestione Separata si fa riferimento ai requisiti degli autonomi) a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. "importo soglia").

In alternativa, tali soggetti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età da adeguare alla speranza di vita (per gli anni dal 2019 al 2022 il requisito adeguato è di 71 anni), con cinque anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall'importo della pensione raggiunto. Le lavoratrici madri, la cui pensione è liquidata col sistema contributivo, beneficiano di un'anticipazione del requisito anagrafico di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi, oppure possono chiedere l'applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.

\*FONTE "SITO INPS".

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA

- Adesione AISOP;
- Decreto di pensionamento (se dipendente pubblico);
- Delega INPS;
- Estratto conto contributivo;
- Documento d'identità;
- Mandato e privacy patronato;
- Permesso di soggiorno (se cittadinanza extra UE);
- Redditi personali presunti per l'anno in corso;
- Sentenza di separazione e Omologa (se del caso);
- Tessera sanitaria